



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale

DATA:07/04/2014

N.:8

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E RIDUZIONE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI). ANNO 2014

L'anno 2014 addì 7 del mese di Aprile alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori di cui al momento dell'adozione della presente deliberazione sono presenti:

BRUERA Livio	SI
BECCARIA Roberto	SI
REVEL Claudio	SI
MENSA Valter	SI
MARTINA Celeste	AG
CIANCIO Claudia Donatella	SI
DELMIRANI Enrico	SI
MERLETTI Giuseppe	SI
MICHIALINO Carla	SI
DONZINO Demis Luca	SI
COUGN Carlo	SI
CAFFARO Maurizio	SI
CORDA Giovanni	AG
DEPETRIS Piernigiorgio	AG
CORDIN Goffredo	SI
COLOMBA Danilo	SI
LO FASO Francesco	SI

Assume la presidenza il Signor COUGN Carlo nella sua qualità di Consigliere

Assiste il Segretario Comunale Sig. CHIANESE Dott. Claudio .

Il Signor COUGN Carlo nella sua qualità di Presidente, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta.



Pareri

Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI

Estremi della Proposta

Proposta Nr 8 del 25/03/2014 00:00:00

Ufficio Proponente: Polizia Urbana

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E RIDUZIONE COMPONENTE TASI. (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI). ANNO 2014

Visto:

DATA 07 APR. 2014



IL SINDACO/L'ASSESSORE

[Handwritten signature]

Parere del Segretario

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA'

DATA 07 APR. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]



Visti

Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2014 / 8

Ufficio Proponente: Polizia Urbana

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE E RIDUZIONE COMPONENTE TASI. (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI). ANNO 2014**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Polizia Urbana)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 25/03/2014



Il Responsabile di Settore

Diego COGNO

Visto contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere:

Responsabile del Servizio Finanziario



**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E RIDUZIONE COMPONENTE TASI.
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI). ANNO 2014**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita al fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

Pietra di Luserna

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo. Per ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2 DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalente a quelli determinatisi con riferimento IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art.13 del DL 201/2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

Pietra  Luserna®

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il Decreto Legge 06/03/2014 n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale"

TENUTO CONTO che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 731 legge stabilità 2014 e sulla base del Regolamento IUC Capitolo 3) Regolamento TASI art.7 nei seguenti casi:

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

Pietra  Luserna^o

applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

DETRAZIONE : Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

b1) Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal **possessore**

DETRAZIONI : la detrazione per **abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera A) è incrementata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta.

L'importo complessivo della detrazione per figli non può superare l'importo massimo di euro 200 (n. 4 figli di età inferiore anni 26).

C) PER AIRE

C1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. del con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

Vista la deliberazione Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il piano finanziario e delle tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti)

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".



CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014 il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30/04/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

PROPONE
al CONSIGLIO COMUNALE di deliberare:

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :

- ALIQUOTA 3.3 per mille (abitazione principale e relative pertinenze) ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

- ALIQUOTA 0,6 per mille (per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree fabbricabili) con esclusione delle categorie C (escluse C/2, C/6 e C/7) e D

- Di stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI ai sensi del comma 676 della legge 27/12/2013 n. 147, per le categorie catastali C/1, C/3, C/4, C/5 e tutte le categorie catastali del gruppo D, E.

3) di determinare le seguenti detrazioni TASI ai sensi comma 677 della legge di stabilità 2014 (L.147/2013) e sulla base del Regolamento IUC Capitolo 3) regolamento Comunale TASI art.7.

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA:

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in Immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

Pietra di Luserna

ad uso abitativo.

DETRAZIONE : Dall'Imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

b1) Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore.

DETRAZIONI : la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera A) è incrementata di **euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta.

L'importo complessivo della detrazione per figli non può superare l'importo massimo di euro 200 (n.4 figli di età inferiore anni 26).

- 4) di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura **del 10 per cento** (scelta tra 10 e 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare al quale non spettano le detrazioni di cui alle lettere A) e B) del precedente punto 5) in quanto non residente e dimorante in tale immobile.

5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

-pubblica sicurezza a e vigilanza	€. 10.000
-tutela del patrimonio artistico e culturale	€. 25.000
-servizi cimlteriali	€. 10.000
-servizi di manutenzione stradale, illuminazione pubblica	€. 100.000
-servizio protezione civile	€. 10.000



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

*Pietra di Luserna**

-servizio di tutela edifici ed aree comunali

€. 30.000

Per un totale di €. 185.000

- 6) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014** ;
- 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del **tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n..... del**;
- 8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 9) di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del del Dlgs n. 18 agosto 2000 n.267.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

Pietra *d* Luserna®

Il Sindaco chiede al Segretario Comunale di illustrare le aliquote TASI previste per l'anno 2014 ed al termine di un breve dibattito in ordine ad aspetti tecnici del tributo, si procede a votazione.

** ** *

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU RELAZIONE dell'Assessore competente;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 49, commi 1 e 2 e dall'art. 79, comma 4.b, del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000;

DOPO opportuna discussione;

RITENUTO che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

Esce dall'aula il Consigliere Martina.

presenti: n. 14

votanti: n. 12

favorevoli: n. 11

astenuti: n. 2 (Lo Faso, Cordin)

contrari: n.1 (Colomba)

DELIBERA

Di approvare la succitata proposta di deliberazione.

Bc

Rif. Proposta n. 8



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Provincia di Torino

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
CONSIGLIO



IL SEGRETARIO COMUNALE
CHIANESE Dott. Claudio

Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data 09 APR. 2014 ed ivi rimasta a tutto
il quindicesimo giorno successivo. Rep. N. 220

Luserna San Giovanni, li _____

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta sopra riportata attestazione del messo comunale è
stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 09 APR. 2014 a tutto
quindicesimo giorno successivo.

Luserna San Giovanni, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 18.0.2000 n. 267,
il _____ in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio dal 09 APR. 2014

Luserna San Giovanni, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



Deliberazione Consiglio Com.le n. 8 del 07/04/2014